



# COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P.IVA 00935880237 C.F. 83000210233

Ufficio del  
Sindaco

Prot. n° 707

Belfiore, 05.12.2016

ORDINANZA N. 2012017

## IL SINDACO

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DI ALBERI, SIEPI, ARBUSTI, CESPUGLI E SIMILI CONFINANTI CON STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, CONSORTILI, VICINALI AD USO PUBBLICO, FOSSI IRRIGUI ED AREE DI INTERFACCIA CON CAMPI COLTIVATI.**

**CONSIDERATO** che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", per "sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata e le fasce di pertinenza;

**RILEVATO** che ai bordi delle strade provinciali, comunali, consortili e vicinali ad uso pubblico risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo a pedoni e ciclisti e limitando la visibilità agli utenti della strada;

**RILEVATO** inoltre che spesso dai terreni confinanti con i fossi irrigui e le aree di interfaccia con i campi coltivati, gli alberi, i rami e le siepi si protendono oltre il confine di proprietà in modo scorretto verso i fossi irrigui e le proprietà confinanti;

**DATO ATTO** che lungo il margine delle strade provinciali, comunali, consortili e vicinali ad uso pubblico, dei fossi irrigui e delle aree di interfaccia con i campi coltivati ricadenti nel territorio comunale, si ravvisa la presenza di alberi, siepi ed arbusti a distanze inferiori a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice civile;

**CONSIDERATO** opportuno dover adottare i necessari provvedimenti, idonei a scongiurare l'insorgenza di pregiudizi a persone e a cose e garantire nel contempo la sicurezza stradale e il funzionamento dei canali irrigui, oltreché preservare le coltivazioni in atto nelle aree attigue;

**RITENUTO** pertanto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade provinciali, comunali, consortili e vicinali ad uso pubblico, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e ciclo-pedonale;

**RAVVISATO** inoltre che la mancata manutenzione dei cigli e delle aree sopra citate mette a rischio il territorio comunale, con conseguenti problemi di caratteri igienico-sanitario, tracimazione delle acque dai fossi irrigui, situazione di pericolo per l'incolumità delle persone sulla viabilità, oltre i danni alle coltivazioni sui terreni confinanti;

### VISTI:

- art. 29 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

- artt. 892 e 893 del Codice civile;

## ORDINA

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali, consortili e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, in adiacenza ai fossi irrigui e alle aree di interfaccia con i campi coltivati, di provvedere a:

1. regolare le piantagioni e le siepi che si protendono oltre i confini, nonché di potare alberi, siepi, arbusti, cespugli, rovi e simili che si trovano ad una distanza inferiore a quanto prescritto dai regolamenti e che pregiudicano la pulizia, il decoro, la viabilità, la visibilità della segnaletica, e che si trovano in precario stato di conservazione, in maniera tale da:
  - non restringere, danneggiare o creare pericolo per la sicurezza stradale;
  - non compromettere il deflusso delle acque;
  - non danneggiare le coltivazioni dei terreni confinanti;
2. rimuovere nel più breve tempo possibile fogliame di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie, eventualmente cadute sul piano viabile e/o ciclo-pedonale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di evitare che pedoni, ciclisti e veicoli possano scivolare sul sedimento vegetale;
3. il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, sia per evitare gli inconvenienti sopra esposti che il possibile rischio di propagazione di incendi.

## AVVERTE

Che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicheranno le sanzioni previste per legge, ed in caso di inadempienza da parte del proprietario o affittuario, ove necessario intervenire per la tutela della sicurezza della circolazione stradale o tutela della incolumità di cose e persone, si procederà d'ufficio ad eseguire interventi ritenuti urgenti e improcrastinabili, con rivalsa delle spese sostenute a carico del contravventore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

## RENDE NOTO CHE

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'anno, in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati.

L'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Verona Est è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, inviata all'Ufficio di Polizia Locale e diffusa sul territorio comunale affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Contro la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, può proporre ricorso al T.A.R. Veneto, nel termine di giorni 60 dalla sua avvenuta pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
Avv. Alessio Albertini